



COMUNE DI BRIENZA

Provincia di POTENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI RIPRESA AUDIOVISIVA E TRASMISSIONE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n. ⁶⁸ del 15/12/2017

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la ripresa audio video e trasmissione, su internet, tramite pagina web o su reti televisive, delle riunioni di Consiglio Comunale.

Art. 2 (Finalità)

1. Il Comune di BRIENZA, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione audio e/o video delle sedute pubbliche del Consiglio, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3 (Registrazione)

1. Il Comune può procedere direttamente, con l'utilizzo di mezzi ed impianti propri, o indirettamente, affidando il servizio a terzi, alla registrazione ed alla trasmissione audiovisiva, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Fatte salve le riprese e le trasmissioni delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-video, dovranno conseguire l'autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale.

2. Le riprese e trasmissioni video, se effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, avverranno per il tramite del Responsabile del Sistema Informativo Comunale, il quale potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente.

Art. 4 (Informazione)

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'inizio di ogni seduta, fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, invitando i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo di tutela dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 5 (Modalità delle riprese audio-video)

1. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, ogni ripresa audio video delle sedute del Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza subire tagli o modificazioni.

2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.

3. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 6 (Pubblicazione delle riprese)

1. Le riprese audio video delle sedute, effettuate dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune o dal dipendente comunale, resteranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente dalla data di pubblicazione per un periodo di 3 mesi.

2. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate, anche a mezzo di gestore privato, in forma permanente su supporto informatico, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al codice dell'Amministrazione Digitale in materia di Archivio Informatico.

più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Art. 9 (Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo, relativo alle riprese del Consiglio Comunale, da parte di chiunque.

Art. 10 (Diffusione via internet in tempo reale)

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (in tempo reale) delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno essere integrali, svolte in diretta e gli audio-video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale, senza modificazione alcuna; il soggetto autorizzato non potrà in alcun modo associare, all'interno della pagina di pubblicazione del materiale, messaggi pubblicitari di alcun genere.

Art. 11 (Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese)

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di BRIENZA è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate direttamente dal Comune.

2. Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio di supporto agli Organi Istituzionali, di cui viene fornita adeguata informazione, anche attraverso l'apposita sezione del sito istituzionale.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione e manutenzione dei dati rilevati, è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento per le attività di sua competenza.

4. Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare nell'istanza il nome del Titolare ed altresì del Responsabile del trattamento dei dati che rileverà in caso venga autorizzato.

Art. 7 (Richiesta di ripresa: autorizzazione e diniego)

1. Persone o enti che intendano eseguire riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare istanza scritta al Presidente del Consiglio Comunale (utilizzando apposito modello allegato al presente regolamento), mediante deposito al protocollo dell'Ente almeno un giorno lavorativo prima dell'adunanza, evidenziando i seguenti dati:

- a) soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc..... la domanda dovrà anche indicare il nominativo del Legale rappresentante);
- b) modalità delle riprese con l'indicazione della seduta che si intende registrare;
- c) finalità perseguite;
- d) modalità di trasmissione;
- e) estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati;
- f) la sottoscrizione dell'impegno di osservare tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni che verranno adottate nei loro confronti da parte del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, raccolta e valutata la domanda, ha facoltà di rilasciare al richiedente l'autorizzazione.

3. L'autorizzazione comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, restando comunque a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione ed all'utilizzo nell'aula delle apparecchiature di ripresa, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

5. Il Presidente del Consiglio comunale ha facoltà di intervenire per disporre l'interruzione, anche momentanea, o l'annullamento delle riprese ove ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento dei lavori consiliari o per altri giustificati motivi, quali ad esempio la tutela della riservatezza delle persone presenti o oggetto di discussione.

6. Per utilizzare il materiale visivo o sonoro registrato ad uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state autorizzate, occorrerà una nuova autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 8 (Obblighi dei soggetti autorizzati alle riprese)

1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive sono obbligati:

- a presentarsi con congruo anticipo, in ogni caso almeno mezz'ora prima dell'orario per di inizio della seduta del Consiglio comunale indicato nell'atto di convocazione, così da poter posizionare la strumentazione necessaria;
- a non disturbare i lavori del Consiglio;
- a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese;
- a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto al contenuto ed al significato delle opinioni espresse;
- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;
- a pubblicare la registrazione integralmente, non dividendola in più segmenti;
- a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere;
- ad evitare strumentalizzazioni non consentite da disposizioni normative e/o regolamentari.

2. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere


Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del/...../.....
con atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal/...../..... al/...../.....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

- è entrato in vigore il/...../.....

Data/...../.....



Il Segretario comunale

.....

